

CAMB/2020/42 del 26 ottobre 2020

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio Idrico Integrato. Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agazia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), il Comune di Toano (RE), il Comune di Villa-Minuzzo (RE) e la società AST – Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale per l'esercizio della derivazione “Acquedotto Destra Secchia”.**

IL PRESIDENTE

F.to Assessore Francesca Lucchi

CAMB/2020/42

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2020** il giorno 26 del mese di ottobre alle ore 14.30 il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2020/0007674 del 22/10/2020, si è riunito mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Baio Elena	Comune di Piacenza	PC	Vice Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consigliere	P
3	Bonvicini Carlotta	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Costi Maria	Comune di Formigine	MO	Sindaco	P
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	A
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	P
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Brasini Gianluca	Comune di Rimini	RN	Assessore	A

Il Presidente Francesca Lucchi invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno.

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), il Comune di Toano (RE), il Comune di Villa-Minuzzo (RE) e la società AST – Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale per l'esercizio della derivazione "Acquedotto Destra Secchia".

Visti:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- il d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla l. 14 settembre 2011, n. 148, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.", art. 3-bis, comma 1-bis;
- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, comma 20;
- la l.r. Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 recante "Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente";
- lo Statuto dell'Agenzia approvato con deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 5 del 14 maggio 2012, aggiornato con deliberazione di questo Consiglio n. 43 del 24 maggio 2019;

visto in particolare l'art. 147, come modificato dal d.l. 12 settembre 2014, n. 133 (cosiddetto decreto Sblocca Italia) e successivamente dall'art. 62, comma 4, della l. 28 dicembre 2015, n. 221, ai sensi del quale:

1. I servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni [...]. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all'ente di governo dell'ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche [...].

1-bis. [...]

2. Le regioni possono modificare le delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali per migliorare la gestione del servizio idrico integrato, assicurandone comunque lo svolgimento secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto, in particolare, dei seguenti principi:

a) unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione, anche derivanti da consuetudine, in favore dei centri abitati interessati;

b) unicità della gestione;

c) adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

2-bis. Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve:

a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;

b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.;

premesse che:

- le disposizioni di cui all'art. 147 del d.lgs. n. 152/2006 sopra richiamate, nel testo derivante dalle modificazioni approvate con il decreto "Sblocca Italia", reintroducono il principio di *unicità della gestione* del servizio idrico integrato (comma 2) e dunque la regola della gestione unica di ambito e, in particolare, di ambito almeno provinciale ai sensi della prima

parte del comma 2-bis;

- rispetto al principio di unicità della gestione, la seconda parte del medesimo comma 2-bis, nel testo derivante dalle modificazioni introdotte dalla l. n. 221/2015, “fa salve” le fattispecie di cui alla lettere *a)* e alla lettera *b)*, le quali rappresentano pertanto una deroga alla regola della gestione unica di ambito (da affidare);
- in applicazione della disciplina di cui al suindicato art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, sulla base dell’istanza presentata dal Comune di Toano (RE) e acquisita al protocollo n. PG/2016/1997 del 22.3.2016, e accertata l’esistenza delle suindicate caratteristiche sulla qualità e sull’utilizzo efficiente della risorsa idrica mediante apposita istruttoria, con deliberazione di questo Consiglio d’ambito n. 106 del 20 dicembre 2017 l’Agenzia ha disposto la “salvaguardia” della gestione del servizio idrico in forma “autonoma” assentita dal Comune di Toano nel proprio territorio alla propria società in house AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale;
- in quanto gestione autonoma salvaguardata, la gestione del servizio idrico integrato esistente nel Comune di Toano è “fatta salva” dall’affidamento al gestore unico di ambito almeno provinciale, di cui è incaricata l’Agenzia ai sensi di legge, e pertanto collocata anche formalmente al di fuori dell’ambito territoriale “organizzato” e cioè affidato dall’Agenzia;

premesse inoltre che:

- ai sensi dell’art. 42, comma 1, del regolamento regionale Emilia-Romagna 20 novembre 2001 n. 41, per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica, *L’acqua pubblica destinata ad uso consumo umano, erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato [...] è concessa all’Agenzia di ambito competente per territorio, se costituita, ovvero al Comune ove è ubicata l’opera di presa quale referente di tutti i comuni che beneficiano dell’approvvigionamento della risorsa derivata;*
- in data 25 febbraio 2019 l’Agenzia ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza di VIA per il progetto denominato “Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia” e localizzato nei Comuni di Toano e di Villa-Minuzzo, in Provincia di Reggio Emilia;
- il progetto appartiene alla tipologia progettuale di cui all’allegato B.1 della l.r. 20 aprile 2018 n. 4 e nel dettaglio alla categoria B.1.7, assoggettato a VIA in quanto ubicato all’interno del parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano e del sito “Natura 2000” denominata SIC-ZPS IT4030004 Val D’Ozola, Monte Cusna – SIC-ZPS IT4030005 Abetina Reale, Alta Val Dolo;
- le opere oggetto dello studio di impatto ambientale sono funzionali al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile del Comune di Toano, di una porzione del Comune di Villa-Minuzzo (frazione di Lusignana) e, soltanto per quanto concerne la fornitura di acqua all’ingrosso, della zona di Val d’Asta in Comune di Villa-Minuzzo;
- gran parte delle sorgenti captate (più precisamente 9 gruppi di sorgenti) servono un unico sistema acquedottistico e sono situate all’interno del territorio comunale di Villa-Minuzzo;

che oltre a detto sistema vi sono altre 3 sorgenti derivate che si trovano nel territorio comunale di Toano;

- le fonti di approvvigionamento oggetto della suindicata richiesta di concessione risultano già esistenti e dotate delle relative opere per l'esercizio della captazione;
- le infrastrutture di captazione di cui alla suindicata procedura di VIA per il progetto "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" sono di proprietà degli Enti locali (Comune di Toano e Comune di Villa-Minuzzo) e affidate alla società AST, quale gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla concessione di servizio assentita dal Comune di Toano e salvaguardata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006;

considerato che:

- in data 29 gennaio 2020 il Comune di Toano, posta la salvaguardia della gestione del servizio idrico in forma "autonoma" assentita dal medesimo Comune nel proprio territorio alla società AST, ha richiesto all'Amministrazione regionale procedente di subentrare all'Agenzia quale proponente nel suindicato procedimento di VIA per l'ottenimento della titolarità della "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" di cui all'oggetto;
- con nota PG.AT/2020/1247 del 10 febbraio 2020 l'Agenzia ha dato il proprio assenso, nei confronti dell'Amministrazione regionale procedente, affinché venisse accolta la suindicata richiesta di subentro del Comune di Toano quale proponente nel procedimento di VIA;
- all'interno del medesimo procedimento autorizzatorio unico di VIA si è svolto uno scambio di note tra l'Agenzia e la Regione Emilia-Romagna nel merito giuridico della titolarità delle concessioni di derivazione per l'erogazione del servizio idrico integrato (agli atti dell'Agenzia), a conclusione del quale, con parere del Servizio giuridico dell'ambiente, rifiuti, bonifica siti contaminati e servizi pubblici ambientali del 20 luglio 2020 (acquisito in pari data al prot. n. PG.AT/2020/5316), la Regione, intendendo così fornire l'interpretazione della disposizione regionale di cui al sopra citato art. 42 del regolamento n. 41/2001, ha ritenuto che la titolarità della concessione di derivazione spettasse all'Agenzia pur in assenza di un rapporto contrattuale con il gestore per l'affidamento del servizio idrico integrato, e che nella fase di definizione e rilascio della concessione di derivazione (di cui si tratta) sarebbe stato possibile regolamentare in particolare i rapporti dell'Agenzia con il gestore AST, al quale *dovranno essere ascrivibili tutte le prescrizioni e gli adempimenti previsti dalla normativa e dal disciplinare di concessione* (così, il parere citato);

ravvisata pertanto in sede di Conferenza di servizi, indetta ai sensi dell'art. 19 della l. r. 20 aprile 2018 n. 4 (*Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti*) per lo svolgimento del suindicato procedimento autorizzatorio unico di VIA, la necessità di sottoscrivere apposita Convenzione al fine di regolamentare i rapporti tra l'Agenzia, il Comune di Toano, il Comune di

Villa-Minozzo e il gestore del servizio idrico integrato AST per l'esercizio della derivazione "Acquedotto Destra Secchia", quale necessario presupposto per la conclusione del medesimo procedimento unico e pertanto per l'adozione del provvedimento autorizzatorio unico, che comprende in specie il provvedimento di VIA e la concessione per l'uso della risorsa idrica;

ritenuto di dare atto nella suddetta Convenzione che la concessione di derivazione "Acquedotto Destra Secchia" è rilasciata dall'Autorità competente a favore dell'Agenzia e che viene esercitata dalla società AST in qualità di gestore del servizio idrico integrato nel bacino di affidamento salvaguardato del Comune di Toano, come precisato nelle premesse della presente deliberazione;

ritenuto pertanto di stabilire mediante la suddetta Convenzione che il gestore AST si impegna a dare attuazione sotto la propria responsabilità alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio unico di VIA di cui alla "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia", che comprende anche la concessione di derivazione idrica e l'allegato Disciplinare, in conformità con la normativa vigente;

ritenuto di stabilire inoltre e in specie, mediante la suddetta Convenzione, che:

- il gestore AST si obbliga a trasferire all'Agenzia l'importo destinato alla copertura del canone annuo di concessione da riconoscere alla Regione Emilia-Romagna, nei termini stabiliti dall'Agenzia, e di convenire inoltre l'applicazione di penali in caso d'inadempimento o di ritardo nell'adempimento del suddetto obbligo, salva la risarcibilità del danno ulteriore all'Agenzia;
- l'adempimento da parte del gestore AST dell'obbligo di trasferire all'Agenzia l'importo destinato alla copertura del canone di concessione nonché dell'obbligo di pagare le penali è garantito da idonea fideiussione assicurativa o bancaria;
- il gestore AST ha l'obbligo di garantire la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della derivazione per tutto il periodo di validità della Convenzione, stipulando idonea polizza assicurativa RCT verso l'Agenzia e verso i terzi;

dato atto che il gestore AST resta responsabile della corretta erogazione del servizio idrico integrato nonché della corretta conduzione delle opere affidategli, in accordo con le disposizioni della concessione di servizio assentita dal Comune di Toano, al quale resta la titolarità dell'esercizio del potere di affidamento del medesimo servizio nel proprio territorio;

ritenuto di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), il Comune di Toano (RE), il Comune di Villa-Minozzo (RE) e la società AST – Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale per l'esercizio della derivazione "Acquedotto Destra Secchia", allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

a voti unanimi e palesi,

DELIBERA

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), il Comune di Toano (RE), il Comune di Villa-Minuzzo (RE) e la società AST – Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale per l'esercizio della derivazione “Acquedotto Destra Secchia”, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione;
2. di dare atto che alla sottoscrizione digitale della Convenzione provvederà il Direttore dell'ATERSIR, cui compete la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Agenzia ex art. 11, comma 2, della l.r. n. 23/2011;
3. di dare mandato al Direttore di apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dello schema di Convenzione approvato con il presente atto;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
5. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), il Comune di Toano (RE), il Comune di Villaminuzzo (RE) e la società AST- Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale per l'esercizio della derivazione "Acquedotto Destra Secchia"

L'anno 2020 (duemilaventi) il giorno ____ (_____) del mese di _____,

tra

l'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), di seguito denominata "Agenzia", con sede legale in Via Cairoli n. 8/F 40121 Bologna C.F. 91342750378, rappresentata dal Direttore, il quale interviene nel presente atto in forza dei poteri conferiti con deliberazione del Consiglio d'ambito n. ____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede dell'ATERSIR;

il Comune di Toano (RE), con sede legale in Corso Trieste n. 65 42010 Toano (RE) C.F. 00444850358, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, _____, il quale interviene in forza dei poteri conferiti con deliberazione de _____ n. ____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso _____;

il Comune di Villa-Minuzzo (RE), con sede legale in Piazza della Pace n. 1 42030 Villa-Minuzzo (RE) C.F. 00431620350, rappresentato dal Sindaco *pro tempore*, _____ il quale interviene in forza dei poteri conferiti con deliberazione de _____ n. ____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso _____;

e

la società AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale, di seguito denominata "AST" o "gestore", con sede legale in Corso Trieste n. 65 42010 Toano (RE) C.F. 02135000350, rappresentata da _____, nella sua qualità di _____, il quale interviene in forza dei poteri conferiti con deliberazione de _____ n. ____ del _____, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso _____;

Premesso

- che l.r. Emilia-Romagna 23 dicembre 2011 n. 2, recante *Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente*, ha istituito l'agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (*Norme in materia ambientale*);
- che l'agenzia esercita le proprie funzioni per l'intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle sopresse forme di cooperazione (AATO) di cui all'art. 30 della l.r. 30 giugno 2008 n. 10 (*Misure per il*

riordino territoriale, l'autoriforma dell'amministrazione la razionalizzazione delle funzioni);

- che ai sensi dell'art. 149-bis, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 l'Agenzia, quale ente di governo dell'ambito, provvede all'affidamento del servizio idrico integrato nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica e in particolare, per quanto rileva in questa sede, nel rispetto del principio della gestione unica di ambito;
- che ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 *Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane e che (rispetto a quanto sopra) Sono fatte salve:*
 - a) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148;*
 - b) *le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti;*
- che le fattispecie di cui alle lettere a) e b) del suindicato art. 147, comma 2-bis, rappresentano una deroga alla regola della gestione unica di ambito almeno provinciale codificata nella prima parte del medesimo comma 2-bis;
- che, in applicazione della disciplina di cui al suindicato art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006, sulla base dell'istanza presentata dal Comune di Toano (RE) e acquisita al protocollo n. PG/2016/1997 del 22.3.2016, e accertata l'esistenza delle suindicate caratteristiche sulla qualità e sull'utilizzo efficiente della risorsa idrica mediante apposita istruttoria, con deliberazione del Consiglio d'ambito n. 106 del 20 dicembre 2017 l'Agenzia ha disposto la "salvaguardia" della gestione del servizio idrico in forma "autonoma" assentita dal Comune di Toano nel proprio territorio alla propria società *in house* AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale;
- che, in quanto gestione autonoma salvaguardata, la gestione del servizio idrico integrato esistente nel Comune di Toano è "fatta salva" dall'affidamento al gestore unico di ambito almeno provinciale, di cui è incaricata l'Agenzia ai sensi di legge, e pertanto collocata anche formalmente al di fuori dell'ambito territoriale "organizzato" e cioè affidato dall'Agenzia;
- che, ai sensi della norma speciale di cui all'art. 42, comma 1, del regolamento regionale Emilia-Romagna 20 novembre 2001 n. 41, per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica, *L'acqua pubblica destinata ad uso consumo umano,*

erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato [...] è concessa all'Agenzia di ambito [...] se costituita;

- che in data 25 febbraio 2019 l'Agenzia ha presentato alla Regione Emilia-Romagna istanza di VIA per il progetto denominato "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" localizzato nei Comuni di Toano e di Villa-Minuzzo, in Provincia di Reggio Emilia;
- che il progetto appartiene alla tipologia progettuale di cui all'allegato B.1 della l.r. 20 aprile 2018 n. 4 e nel dettaglio alla categoria B.1.7, assoggettato a VIA in quanto ubicato all'interno del parco nazionale Appennino Tosco-Emiliano e del sito "Natura 2000" denominata SIC-ZPS IT4030004 Val D'Ozola, Monte Cusna – SIC-ZPS IT4030005 Abetina Reale, Alta Val Dolo;
- che le opere oggetto dello studio di impatto ambientale sono funzionali al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile del Comune di Toano, di una porzione del Comune di Villa-Minuzzo (frazione di Lusignana) e, soltanto per quanto concerne la fornitura di acqua all'ingrosso, della zona di Val d'Asta in Comune di Villa-Minuzzo;
- che gran parte delle sorgenti captate (più precisamente 9 gruppi di sorgenti) servono un unico sistema acquedottistico e sono situate all'interno del territorio comunale di Villa-Minuzzo; che oltre a detto sistema vi sono altre 3 sorgenti derivate che si trovano nel territorio comunale di Toano;
- che le fonti di approvvigionamento oggetto della suindicata richiesta di concessione risultano già esistenti e dotate delle relative opere per l'esercizio della captazione;
- che le infrastrutture di captazione di cui alla suindicata procedura di VIA per il progetto "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" sono di proprietà degli Enti locali (Comune di Toano e Comune di Villa-Minuzzo) e affidate alla società AST, quale gestore del servizio idrico integrato, che ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla concessione di servizio assentita dal Comune di Toano e salvaguardata ai sensi dell'art. 147, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006;
- che il gestore AST resta responsabile della corretta erogazione del servizio idrico integrato nonché della corretta conduzione delle opere affidategli, in accordo con le disposizioni della concessione di servizio assentita dal Comune di Toano;
- che, per tutto quanto sopra, poiché l'esercizio del potere di affidamento del servizio idrico integrato nel proprio territorio resta nella titolarità del Comune di Toano e poiché sulla base della norma speciale di cui all'art. 42 del r.r. n. 41/2001 il prelievo di acqua pubblica destinata ad uso consumo umano e ad uso zootecnico ed erogata a terzi mediante il servizio idrico integrato deve essere assentito in ogni caso all'Agenzia, si impone la necessità di regolare con apposita Convenzione i rapporti tra l'Agenzia, il Comune di Toano, il Comune di Villa-Minuzzo e il gestore del servizio pubblico AST per l'esercizio della "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" in oggetto;

tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 Valore delle premesse

1. Le premesse sono parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto

1. Costituisce oggetto della presente Convenzione la regolamentazione dei rapporti tra le parti per l'esercizio della "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" e in particolare per l'adempimento delle condizioni e delle prescrizioni tecniche contenute nel relativo provvedimento autorizzatorio unico di VIA che a sua volta comprende la concessione di derivazione idrica con allegato Disciplinare.

Art. 3 Durata

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed avrà validità fino alla data di scadenza della "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" in oggetto.

Art. 4 Titolarità della risorsa idrica

1. Le parti si danno atto che le acque erogate attraverso il servizio idrico integrato sono pubbliche e che la concessione di derivazione è rilasciata dall'Autorità competente a favore dell'Agenzia.

2. Le parti si danno atto che la derivazione "Acquedotto Destra Secchia", di cui alla presente Convenzione, viene esercitata dalla società AST in qualità di gestore del servizio idrico integrato nel bacino di affidamento "salvaguardato" del Comune di Toano, come precisato nelle premesse.

Art. 5 Obblighi del gestore AST

1. Il gestore AST si impegna a dare attuazione sotto la propria responsabilità alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzatorio unico di VIA denominato "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" che a sua volta comprende la concessione di derivazione idrica con allegato Disciplinare, in conformità con la normativa vigente.

2. Per quanto convenuto al precedente comma 1 resta inteso che, nei termini di cui al provvedimento autorizzatorio unico di VIA denominato "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" che a sua volta comprende la concessione di derivazione idrica con allegato Disciplinare, nonché secondo quanto previsto da disposizioni di legge o regolamento, sono a carico del gestore AST:

- la gestione delle opere di captazione nel rispetto delle condizioni di esercizio previste;
- la rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi, a proprie spese, ove previsti;
- gli obblighi di comunicazione alle Autorità competenti.

3. Il gestore AST terrà sollevata e indenne l'Agenzia nonché il personale dipendente della medesima da ogni responsabilità connessa con l'esercizio della derivazione, secondo le leggi civili e penali.

4. Il gestore AST si impegna a comunicare all'Agenzia tutti i dati e le informazioni inerenti l'esercizio della derivazione di cui all'oggetto della presente Convenzione nei tempi e con le modalità richieste dall'Agenzia stessa.

5. Il gestore AST si impegna a trasmettere all'Agenzia, con congruo anticipo, nota ufficiale per avvisare della scadenza della concessione di derivazione; si impegna inoltre a fornire tutta la documentazione necessaria a supportare le istanze di rinnovo e/o modifica della medesima concessione, il cui iter sarà avviato dall'Agenzia nei confronti dell'Autorità competente, nonché a pagare i relativi oneri istruttori.

Art. 6 Canone di concessione

1. Con il presente atto il gestore AST si obbliga a trasferire all'Agenzia l'importo destinato alla copertura del canone annuo di concessione da riconoscere alla Regione Emilia-Romagna, nei termini stabiliti dall'Agenzia.

Art. 7 Aree di salvaguardia per la tutela della risorsa

1. Sono a carico del gestore AST gli oneri derivanti dall'individuazione delle aree di salvaguardia, secondo quanto previsto dalla normativa vigente nonché dal provvedimento autorizzatorio unico di VIA denominato "Concessione di derivazione acquedotto Destra Secchia" che a sua volta comprende la concessione di derivazione idrica con allegato Disciplinare, per la conservazione e la tutela della risorsa idrica e per il controllo delle caratteristiche qualitative delle acque prelevate e destinate al consumo umano e all'uso zootecnico.

2. Il gestore AST si impegna a segnalare all'Agenzia, in raccordo con il Comune, l'eventuale sopravvenuta necessità di modificare le aree di salvaguardia e a fornire la documentazione necessaria a supportare la proposta di modifica delle medesime, la quale sarà presentata dall'Agenzia alla Regione Emilia-Romagna.

Art. 8 Risoluzione anticipata

1. L'Agenzia potrà risolvere la presente Convenzione previa regolare diffida e messa in mora rimasta senza effetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., assegnando al gestore AST un congruo termine per porre rimedio agli inadempimenti contestati, in caso di mancato rispetto degli obblighi assunti con la medesima Convenzione.

2. Le conseguenze della risoluzione della Convenzione saranno addebitate al gestore per la rifusione di spese, oneri e danni subiti, col diritto dell'Agenzia di rivalersi anche sulla garanzia fideiussoria di cui all'art.10 della presente Convenzione.

3. In caso di risoluzione della presente Convenzione, il gestore AST si impegna a restituire agli Enti locali proprietari le opere della derivazione di cui all'oggetto della Convenzione.

Art. 9 Penali

1. In caso di mancato o parziale trasferimento all'Agenzia dell'importo destinato alla copertura del canone di concessione da riconoscere alla Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto all'art. 6 della presente Convenzione, al gestore AST sarà applicata una penale pari al 5% (cinque percento) del suddetto importo, a cui si aggiunge una penale

addizionale pari al 5% (cinque per cento) del suddetto importo ogni ulteriori 2 (due) mesi di ritardo.

2. Nel caso di cui al precedente comma 1 l'Agenzia provvederà ad elevare formale contestazione al gestore AST comunicando le motivazioni delle contestazioni e l'ammontare della penale prevista. Il gestore potrà presentare le proprie osservazioni entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione. A seguito della scadenza del termine di 10 giorni sopra indicato, tenuto conto delle osservazioni eventualmente pervenute, l'Agenzia adotterà il provvedimento conclusivo del procedimento di applicazione delle penali contestate.

3. Le penali non esonerano il gestore AST dal pagamento delle ulteriori o diverse sanzioni previste dalla normativa vigente né dalle responsabilità previste a suo carico dalle leggi.

4. In caso di mancato pagamento, nei termini dettati dall'Agenzia, le somme dovute sono detratte dalla cauzione prevista all'art. 10 della presente Convenzione.

5. La penale non è dovuta nell'ipotesi in cui il ritardo o l'inadempimento sia causato da forza maggiore, caso fortuito, calamità naturali, fatti imputabili a terzi che il gestore non è in grado di controllare e comunque fatti e/o circostanze non dipendenti dalla volontà del gestore.

6. Le penali non liberano il gestore AST dalle responsabilità per eventuali danni e spese.

7. Al ricorrere della circostanza prevista al precedente comma 1, l'Agenzia provvederà a inviare al gestore AST un'intimazione scritta ad adempiere. In caso di mancato adempimento entro il termine indicato nell'intimazione, l'Agenzia si riserva di escutere dalla cauzione di cui all'art. 10 della presente Convenzione un importo non inferiore alle eventuali somme dovute e non versate e alle penali di cui ai commi precedenti.

8. Le parti si danno atto che le penali applicate al gestore AST ai sensi della presente Convenzione non potranno in nessun caso essere poste a carico degli utenti finali del servizio idrico integrato.

Art. 10 Garanzie

1. A garanzia delle penali previste all'art. 9 della presente Convenzione, il gestore AST ha provveduto alla presentazione della cauzione definitiva, di importo pari a Euro 5.000,00 (cinquemila/00), avente una durata iniziale di 5 (cinque) anni. Nei 180 (centoottanta) giorni antecedenti alla scadenza del predetto termine il gestore è tenuto a richiedere all'Agenzia, beneficiario della garanzia, la sottoscrizione della richiesta al garante di una proroga della garanzia per ulteriori 5 (cinque) anni, e così di 5 (cinque) anni in 5 (cinque) anni, o per la minore durata residua della concessione di derivazione.

2. La garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, di cui al precedente comma 1, rilasciata dal gestore AST, nonché le successive proroghe, integrazioni, modifiche e/o sostituzioni, dovrà prevedere in ogni caso:

- a) l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del gestore e delle eccezioni di cui all'art. 1945 c.c.;
- b) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Agenzia;
- c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c.

3. In caso di escussione totale o parziale da parte dell’Agenzia, il gestore AST ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare previsto dalla garanzia fideiussoria entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione scritta dell’Agenzia, pena la risoluzione della presente Convenzione dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

4. La prestazione della garanzia non limita l’obbligo del gestore di provvedere all’intero risarcimento dei danni causati anche ove gli stessi siano di valore superiore all’importo garantito.

Art. 11 Assicurazioni

1. Fermo restando che ciò non costituisce sgravio alcuno delle responsabilità incumbenti al gestore AST, questi dovrà comunque garantire la copertura dei rischi derivanti dall’esercizio della derivazione di cui alla presente Convenzione per danni causati all’Agenzia ed a terzi, per tutto il periodo di validità della Convenzione. A tale scopo il gestore ha l’obbligo di stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa RCT verso l’Agenzia e verso i terzi.

2. Il gestore AST dovrà stipulare la polizza, di cui al precedente comma 1, entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

3. Il gestore si impegna a trasmettere annualmente all’Agenzia la documentazione attestante il pagamento dei premi assicurativi e la permanenza dell’efficacia della polizza di cui al precedente comma 1.

Art. 12 Comunicazioni

1. Tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione devono essere effettuate ai seguenti recapiti:

- per l’Agenzia: Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR)

Via Cairoli n. 8/F - 40121 Bologna

tel. 051 6373411 - fax 051 6373490 – PEC: dgatersir@pec.atersir.emr.it

- per il Comune di Toano: Comune di Toano (RE)

Corso Trieste n. 65 - 42010 Toano (RE)

tel. _____ - fax _____ - PEC:

- per il Comune di Villa-Minuzzo: Comune di Villa-Minuzzo (RE)

Piazza della Pace n. 1 - 42030 Villa-Minuzzo (RE)

tel. _____ - fax _____ - PEC:

- per AST: AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale

Corso Trieste n. 65 - 42010 Toano (RE)

tel. _____ - fax _____ - PEC:

Art. 13 Foro competente

1. Per qualunque controversia riferibile all’esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione e/o validità della presente Convenzione, si conviene di eleggere il Foro di Bologna, salvo le competenze inderogabili previste dalla legge.

Letta, approvata e sottoscritta

Redatta in quattro originali

Bologna, _____

Per l'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)

Il Direttore

Ing. Vito Belladonna

Per il Comune di Toano

Il Sindaco

Dott. Vincenzo Volpi

Per il Comune di Villa-Minuzzo

Il Sindaco

Sassi Comm. Elio Ivo

per AST - Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 42 del 26 ottobre 2020

Oggetto: Servizio Idrico Integrato. Schema di Convenzione per regolare i rapporti tra l'Agencia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), il Comune di Toano (RE), il Comune di Villa-Minazzo (RE) e la società AST – Azienda Servizi Toano Srl Unipersonale per l'esercizio della derivazione "Acquedotto Destra Secchia".

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Direttore
Responsabile ad interim
Area Servizio Idrico Integrato
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 26 ottobre 2020



Approvato e sottoscritto

Il Presidente

F.to Assessore Francesca Lucchi

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suesesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 29 ottobre 2020

Il Direttore

F.to Ing. Vito Belladonna